COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

56.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (4514);
Martelli ed altri: Norme per il risanamento dell'ecosistema del mare Adriatico e la valorizzazione delle regioni rivierasche (3233);
De Carolis ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e del mare Adriatico (3736);
Battistuzzi ed altri: Istituzione dell'Alto Commissario per il coordinamento degli interventi di tutela delle acque del versante adriatico e realizzazione di un sistema computerizzato di controllo continuo dello stato delle acque (4125);
Zangheri ed altri: Istituzione e disciplina dell'autorità dell'Adriatico (4405) 3

Botta Giuseppe, *Presidente, Relatore* 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 6, 7
Boselli Anna Milvia 10, 15, 16
Cerutti Giuseppe 6
D'Addario Amedeo 6, 12, 14
Galli Giancarlo 13
Serafini Massimo 6, 7, 12, 14, 15
Testa Enrico 7
Vizzini Carlo, *Ministro della marina mercantile* 7

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,25.

ANNA MILVIA BOSELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Bonsignore, Rocelli e Manfredi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bianco, Costa Silvia e Fumagalli Carulli; i deputati Ferrarini e Mundo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Amodeo e Montali; il deputato Costi è sostituito dal deputato Vizzini; i deputati Testa Enrico, Angeloni, Sapio e Bulleri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Zangheri, Taddei, Picchetti e Serra.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (4514); e delle proposte di legge Martelli ed altri: Norme per il risanamento dell'ecosistema del mare Adriatico e la valorizzazione delle regioni rivierasche (3233); De Carolis ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e del mare Adriatico (3736); Battistuzzi ed altri: Istituzione dell'Alto Commissario per il coordinamento degli interventi di tutela delle acque del versante adriatico e realizzazione di un sistema computerizzato di controllo continuo dello stato delle acque (4125); Zangheri ed altri: Istituzione e disciplina dell'autorità dell'Adriatico (4405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martelli ed altri: « Norme per il risanamento dell'ecosistema del mare Adriatico e la valorizzazione delle regioni rivierasche »; De Carolis ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e del mare Adriatico »; Battistuzzi ed altri: « Istituzione dell'Alto Commissario per il coordinamento degli interventi di tutela delle acque del versante adriatico e realizzazione di un sistema computerizzato di controllo continuo dello stato delle acque »; Zangheri ed altri: « Istituzione e disciplina dell'autorità dell'Adriatico ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, è stato adottato come testo-base il disegno di legge n. 4541. In seguito agli accordi intervenuti ieri sera e questa mattina, si è configurata un'intesa sufficientemente ampia su alcuni emendamenti al testo stesso che, pertanto, risulterebbe del seguente tenore:

ART. 1.

(Autorità per l'Adriatico).

1. È istituita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presiduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato

a presiedere la Conferenza medesima, composta dai ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il Piano di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 2.

(Piano di risanamento).

1. Il Piano di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministero degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il Piano ha la funzione di stralcio del Piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale, con particolare riguardo all'adeguamento ed alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle città della costa adriatica.

3. Il Piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ART. 3.

(Segreteria tecnica).

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione, di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il

Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed al trattamento economico, al dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale fra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

ART. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione del Piano generale di risanamento di cui all'articolo 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione », e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonché relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Con la nuova formulazione del comma 1 viene ridotto il numero dei ministri componenti l'Autorità per l'Adriatico, in quanto non è previsto che ne facciano parte i titolari dei dicasteri dell'agricoltura e dell'industria nonché il ministro per il coordinamento della protezione civile; non vi è incluso, inoltre, il ministro del turismo e dello spettacolo: in ogni caso, questi può partecipare alle riunioni dell'Autorità alle quali sono invitati, come precisa l'ultima parte del comma, tutti i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Potrebbe insorgere un problema per quanto riguarda il punto *b)*, laddove si parla di piano degli interventi a tutela della balneabilità; la legge richiede che sia dato il permesso di balneazione previo accertamento dell'assenza nelle acque, di alghe, mucillagini od altri corpi. Dal punto di vista

sanitario questa competenza è attribuita alle USL; comunque, dell'Autorità per l'Adriatico fa parte anche il ministro della sanità.

Nell'articolo 1, comma 2, sono inoltre elencate le attribuzioni dell'Autorità.

Quanto all'articolo 2, ho proposto di eliminare l'aggettivo « generale », riferito al Piano di risanamento, e di modificare il comma 2.

MASSIMO SERAFINI. Vorrei far rilevare che l'espressione « con particolare riguardo all'adeguamento ed alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nella città della costa adriatica », contenuta nella formulazione del comma 2 dell'articolo 2, potrebbe comportare il rischio di finalizzare gli interventi esclusivamente ai depuratori. Per tale ragione chiedo la soppressione dell'inciso.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serafini.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo notevoli perplessità sull'espressione « Il Piano ha la funzione di stralcio », contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, non ritenendo opportuno adottare una simile configurazione in riferimento al Piano per l'Adriatico.

MASSIMO SERAFINI. In luogo del riferimento alla funzione di stralcio, potrebbe essere usata più correttamente una formulazione dalla quale si evinca che il Piano è redatto tenendo conto del piano di bacino previsto dalla legge n. 183 del 1989 e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti.

PRESIDENTE. Infine, oltre ad aver proposto un articolo sostitutivo dell'articolo 3, ho inteso configurare una « pulitura » del comma 1 dell'articolo 4, dal momento che l'espressione « da parte del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » e il contestuale riferimento alla predisposizione del piano da parte del ministro dell'ambiente, costituiscono una ripetizione della previsione contenuta nell'articolo 1.

GIUSEPPE CERUTTI. Nella discussione di ieri avevamo sottoposto all'attenzione della Commissione una serie di emendamenti tesi a migliorare il testo in discussione. Questa mattina il presidente Botta ci ha illustrato un testo integrato e modificato, che recepisce punti qualificanti delle proposte emendative presentate dal mio gruppo. Per tale ragione ci dichiariamo disponibili a ritirare tutti i nostri emendamenti, ad eccezione di quello riferito all'articolo 3, volto ad aggiungere dopo le parole « trattamento economico » le seguenti: « in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei segretari generali di bacini nazionali di cui alla legge n. 183 del 1989 ». Pertanto, i nostri emendamenti restano solo « a memoria », dal momento che li consideriamo superati dal testo che il relatore ci ha proposto questa mattina.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, mi dichiaro soddisfatto del testo scaturito dagli accordi intervenuti ieri sera e questa mattina. Ritengo che i contenuti dell'articolo 3-*bis*, soppresso per agevolare l'approvazione finale del provvedimento, potranno essere ulteriormente recepiti in un altro provvedimento, data l'importanza dell'istituzione di un centro di risorse marine adriatiche con finalità di tutela del mare e di salvaguardia dell'ecosistema marino.

Dichiaro di ritirare l'emendamento all'articolo 1, comma 1, tendente a sostituire le parole « dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » con le parole « del turismo e spettacolo ».

Dichiaro di ritirare l'emendamento all'articolo 1, comma 2, sostitutivo delle lettere *a)* e *b)*. Dichiaro di ritirare all'articolo 1, comma 2, l'emendamento sostitutivo del punto *c)*.

MASSIMO SERAFINI. Nell'annunziare il ritiro degli emendamenti del gruppo comunista, voglio sottolineare, tuttavia, come questo provvedimento, molto atteso, oltre a giungere in ritardo, sia anche improntato ad una indiscutibile improvvisazione, anche se è vero che nel suo insieme può considerarsi migliore del testo, da tutti giudicato insoddisfacente, di un precedente disegno di legge relativo agli aiuti economici a favore delle categorie colpite dai fenomeni di eutrofizzazione che l'estate scorsa hanno interessato il mare Adriatico. A mio avviso, comunque, il provvedimento al nostro esame non garantisce ancora quell'efficienza e quell'operatività che sarebbero, invece, indispensabili per dare soluzione al problema in questione. Continuano a permanere troppi concerti e troppe competenze demandate ai ministeri, anziché all'autorità per l'Adriatico.

Tuttavia, dal momento che il testo sottoposto al nostro esame rappresenta senz'altro un passo in avanti rispetto al precedente, preannunzio il voto favorevole del gruppo comunista.

Dichiaro di ritirare l'emendamento all'articolo 1, comma 1, soppressivo delle parole « dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento della protezione civile, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 1, comma 2, soppressivo delle parole « su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile ».

Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* soppressivo delle parole « su proposta del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dell'ambiente » e soppressivo delle ultime tre righe dalle parole « all'attuazione » fino alle parole « n. 938 ».

Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 1, comma 2, lettera *c)* soppressivo dalle parole « su proposta del ministro dell'università » fino alle parole « con il ministro dell'ambiente ».

ENRICO TESTA. Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, tendente ad aggiungere, dopo la parola « ICRAP », la parola « ENEA ».

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi dichiaro favorevole alla proposta del presidente Botta, ma desidero riproporre il problema del potere di ordinanza, la cui importanza era già stata sottolineata dal ministro Ruffolo. Preannuncio, pertanto, la presentazione del seguente emendamento aggiuntivo, dopo il comma 3 dell'articolo 4:

All'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al quinto comma del sopra richiamato articolo 2-*bis*.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, se l'orientamento della Commissione fosse favorevole alla proposta di cui testé è stata data lettura, ciò procrastinerebbe l'approvazione finale del provvedimento in esame, in quanto su tale emendamento dovremmo acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali. Pertanto, la invito a non presentarlo; diversamente, annuncio il mio voto contrario.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Accogliendo il suo invito, signor presidente, dichiaro di non formalizzare l'emendamento da me preannunciato.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Nel dichiararmi favorevole all'emendamento all'articolo 3, preannun-

ciato dall'onorevole Cerutti, desidero ringraziare il presidente ed i componenti della Commissione ambiente per l'impegno e la sensibilità dimostrati nel portare a compimento l'*iter* del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1, ad eccezione di quello riferito al comma 2, lettera *a)* tendente a sopprimere la parola « generale » e di quello riferito al comma 2, lettera *c)*, sostitutivo delle parole da « del CNR » fino alla fine della lettera con le parole « di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati ».

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Autorità per l'Adriatico).

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il coordinamento della protezione civile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglie e Veneto.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il Piano generale di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi del CNR, dell'ICRAP, anche in sedi decentrate, e degli altri istituti pubblici di ricerca specializzati in materia.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Come relatore, ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni

Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. 15.

Ricordo che come relatore, nella seduta di ieri, aveva altresì presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 2, lettera a), *sopprimere la parola* generale, *e conseguentemente sopprimerla anche nella rubrica dell'articolo 2 e negli altri luoghi in cui è prevista.*

1. 7.

All'articolo 1, al comma 2 lettera c) *sostituire le parole da:* del CNR *fino alla fine della lettera con le seguenti:* di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati.

1. 13.

L'onorevole D'Addario ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b);* impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.

1. 16.

Pongo in votazione l'emendamento 1.15 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.13 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 1.16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Piano generale di risanamento).

1. Il Piano generale di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministero degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il Piano determina le direttive generali per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale, con particolare riguardo all'adeguamento ed alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle città della costa adriatica.

3. Il Piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole da: determina *fino a:* degli *con le seguenti:* ha la funzione di stralcio del Piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e coordina altresì gli.

2. 1.

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole da: con particolare riguardo, *fino alla fine del comma.*

2. 2.

Gli onorevoli Serafini Massimo, Boselli Anna Milvia, Testa Enrico e Angeloni hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: risanamento ambientale *sostituire le parole da:* con particolare riguardo *fino a:* della costa adriatica *con le seguenti:* in particolare:

a) valuta la situazione qualitativa del mare Adriatico e delle sue coste, sulla base delle fonti generatrici di inquinamento e degli apporti fluviali, delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigente;

b) individua gli obiettivi qualitativi da conseguire nel mare Adriatico con particolare riguardo a quelli da perseguire per ciascun corpo idrico che versa in Adriatico;

c) individua gli interventi per la tutela dell'ambiente marino ed in particolare per la salvaguardia della flora e della fauna marina anche attraverso la istituzione di parchi e riserve marine;

d) individua gli interventi per la difesa della costa dall'invasione e dall'erosione delle acque marine anche attraverso il ripascimento degli arenili e la ricostituzine di cordoni dunosi:

e) individua gli obiettivi e gli interventi di tutela e valorizzazione paesistica delle coste adriatiche specificando le azioni normative amministrative e vincolistiche ed individuando le priorità di intervento.

2. 3.

Gli onorevoli Boselli Anna Milvia e Angeloni hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico sostituisce per il mare Adriatico il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

2-*ter*. Il Piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistente.

2. 4.

Preannuncio il ritiro del mio emendamento 2.1.

ANNA MILVIA BOSELLI. Ritiriamo anche noi i nostri emendamenti e preannunciamo la presentazione di una nuova proposta di modifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Milvia Boselli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole da: determina *a:* degli, *con le seguenti:* è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli.

2. 5.

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Boselli Anna Milvia 2.5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Segreteria tecnica).

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un funzionario distaccato da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti, sulla base dei criteri generali vigenti per l'amministrazione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità di concerto con il Ministro del tesoro.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Segreteria tecnica).

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione, di cui all'articolo 1 coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed al trattamento economico, al dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale fra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. 1.

Gli onorevoli D'Addario, Cerutti e Cristoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Segretario generale).

1. È istituito il segretariato generale per l'Adriatico. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il segretariato generale provvede all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il segretariato generale redige altresì il programma poliennale degli inter-

venti ed i piani annuali di intervento: verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento e provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 4 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 13; presiede all'attuazione dei progetti con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta al Comitato di cui all'articolo 4 con scadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Programma allegata al piano annuale d'intervento esecutivo.

3. 2.

Come relatore, ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire le parole da: distaccato *fino ad:* articolo 1 *con le seguenti:* designato per la specifica competenza e distaccato da ciascuno dei seguenti uffici ed amministrazioni: Ministero della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per il coordinamento della protezione civile e per le politiche comunitarie, regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto.

3. 3.

Gli onorevoli Angeloni e Serafini Massimo hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sopprimere le parole da: su proposta *a:* dell'ambiente.

3. 4.

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il segretario:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'autorità agendo per conto dell'autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. 5.

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 3.3.

AMEDEO D'ADDARIO. Ritiriamo il nostro emendamento 3.2.

MASSIMO SERAFINI. Ritiriamo anche noi i nostri emendamenti 3.4 e 3.5.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Addario e Cerutti hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3.1 del relatore:

Al comma 1, dopo le parole: trattamento economico *aggiungere le seguenti:* in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

0. 3. 1. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3-*bis*.

1. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1989 previsto dal comma 2 dell'articolo 33 della stessa legge, ed

ammontante a lire 802 miliardi, è ripartito, entro il 31 luglio 1990 fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, su proposta del Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

2. A tal fine le autorità di bacino di rilievo nazionale nonché le regioni e le province autonome per i bacini di rilievo interregionale e regionale, entro e non oltre il 31 marzo 1990, presentano al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente un programma contenente le previsioni di fabbisogno finanziario per gli studi preliminari, strettamente necessari alla individuazione degli interventi più urgenti di cui all'articolo 31, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183 1990-92, nonché i fabbisogni finanziari per la organizzazione delle strutture tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale.

3. Gli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31 lettera *c)* della legge 18 maggio 1989, n. 183 e relativi al triennio 1990-91-92, sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990.

4. Con i programmi di cui al precedente comma 2, sono individuati gli interventi immediatamente eseguibili, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico della rete idrografica superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste dell'inquinamento delle acque e del suolo.

Avverto che su tale articolo non è pervenuto il prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Galli ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo aggiuntivo 3-bis, *comma 2, sopprimere le parole:* studi preliminari, strettamente necessari alla individuazione.

All'articolo aggiuntivo 3-bis, *comma 4, sopprimere le parole:* da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

All'articolo aggiuntivo 3-bis, *comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Per gli interventi relativi al bacino del Po sono da considerare prioritarie le opere finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento del suolo, delle acque, ed in particolare dei laghi di cui alla legge 22 novembre 1988, n. 530.

GIANCARLO GALLI. Li ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3-bis.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3-*bis*.

(È respinto).

L'onorevole Serafini Massimo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

(Scarichi in mare).

1. Lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili è consentito unicamente per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'uso dei servizi igienici e dalle mense, dal raffreddamento dei motori, nonché per lo smaltimento dei materiali provenienti da fondali di ambienti marini o salmastri, ivi compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, nel rispetto della normativa tecnica emanata

dal Ministero della marina mercantile allo scopo di consentire una rapida diffusione e degradazione delle acque reflue e dei materiali e l'assenza di sostanze inquinanti.

2. Le vigenti autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, decadono alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

MASSIMO SERAFINI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Addario, Cerutti e Cristoni hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 3-*bis*.

(Strutture tecnico-operative di ricerca).

1. È istituito il Centro di risorse marine adriatiche – CERMA – di livello internazionale con diramazioni periferiche lungo le coste dell'Adriatico, con compiti di ricerca scientifica, di monitoraggio, di tutela del mare e di controllo degli effetti degli interventi di risanamento dell'ecosistema marino.

2. Alla organizzazione del Centro internazionale (CERMA) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

3. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria di progetti di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione dei dati, il segretario per l'Adriatico è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con strutture pubbliche o private o miste di comprovata esperienza anche estere.

ART. 3-*bis*.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il segretariato generale il Comitato tecnico-scientifico per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'Adriatico.

2. Il Comitato che ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica è composto da venticinque membri nominati dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, tra le personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, della biologia, della fisica del mare, della tutela del paesaggio, della conservazione naturalistica della flora e della fauna, del turismo, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura e dei trasporti.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche scelti anche a livello internazionale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

AMEDEO D'ADDARIO. Ritiriamo i nostri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione da parte del Ministro dell'ambiente del Piano generale di risanamento di cui all'articolo 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, al-

l'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione » e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonché relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

L'onorevole Anna Milvia Boselli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 234 miliardi per l'anno 1990 da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b)*; quanto a lire 10 miliardi per le attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *c)* e quanto a lire 155 miliardi per la predisposizione del piano generale di risanamento di cui all'articolo 2 per l'attuazione degli interventi da esso previsti.

4. 1.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *nonché le seguenti:* da parte del Ministro dell'ambiente.

4. 2.

L'onorevole Serafini ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 2, sostituire, alla seconda riga, la cifra: 84 *con la seguente:* 234.

4. 3.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* quanto a lire 150 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dalla legge 15 maggio 1989, n. 183.

4. 4.

ANNA MILVIA BOSELLI. Ritiro il mio emendamento 4.1.

MASSIMO SERAFINI. Ritiro anch'io gli emendamenti 4.3 e 4.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Testa Enrico e Boselli Anna Milvia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.
(Demanio marittimo).

1. Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le funzioni amministrative relative alla difesa delle coste, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono interamente e compiutamente esercitate dalle regioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega delle funzioni amministrative di cui al comma 1 non si applica esclusivamente:

a) ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe;

b) alle aree interessate da impianti e relative pertinenze di interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e per la navigazione marittima;

c) alle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) alle zone ricomprese in parchi e riserve marine ai sensi del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il termine per l'identificazione e la delimitazione delle aree di cui al comma 2 è fissato al 31 dicembre 1990.

4. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, per il mare Adriatico, nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

ANNA MILVIA BOSELLI. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (4514):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 3233, 3736, 4125 e 4405.

Hanno votato sì:

Alborghetti, Amodeo, Augello, Bianco, Bortolani, Boselli Anna Milvia, Botta, Cerutti, Ciliberti, Costa Silvia, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, Fumagalli Carulli, Lusetti, Martuscelli, Mensurati, Milani, Montali, Picchetti, Piermartini, Serafini Massimo, Serra, Taddei, Vizzini, Zamberletti, Zangheri.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 12 aprile 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO